

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità all'originale

(Art.19 e art.47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRODURRE AGLI ORGANI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO

La/il sottoscritta/o.....
nata/o ail.....
residente a.....in via n.....
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dagli artt. 75 e 76 del succitato D.P.R. 445/2000.

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell' art.
10 della L. 675/96 e

D I C H I A R A

di essere a conoscenza del fatto che l'allegata copia

dell'atto/documento, conservato/rilasciato dalla
seguente Pubblica Amministrazione è conforme all'originale;

della pubblicazione dal titolo.....
edita da, riprodotta per intero/estratto da pag.....a pag.....
e quindi composta di n. fogli, è conforme all'originale;

del titolo di studio/servizio.....
rilasciato da è conforme all'originale;

dei sottoelencati documenti fiscali, di cui è obbligatoria la conservazione:

.....
.....

sono conformi all'originale.

Fiorano al Serio li,

Il dichiarante

note per la compilazione del modulo

(1) La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

(2) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art.15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59.